

**Edizione di sabato 2 marzo 2019**

## **IVA**

**Spese per prestazioni sanitarie e fattura elettronica – II° parte**

di **Luca Caramaschi**

## **ACCERTAMENTO**

**Il grave scostamento in materia di studi di settore**

di **Angelo Ginex**

## **AGEVOLAZIONI**

**Ripartono i finanziamenti agevolati di Ismea**

di **Luigi Scappini**

## **ACCERTAMENTO**

**Il canone allineato ai valori OMI disapplica la disciplina delle comode**

di **Alessandro Bonuzzi**

## **DICHIARAZIONI**

**Il quadro AC del modello Redditi PF**

di **Luca Mambrin**

## IVA

---

### ***Spese per prestazioni sanitarie e fattura elettronica – II° parte***

di **Luca Caramaschi**

Riprendendo l'analisi iniziata con il [precedente contributo](#), si rende necessario individuare le **figure professionali** che rendono **prestazioni sanitarie esenti**.

Per fare questo occorre esaminare i contenuti del **D.M. 17.05.2002**, secondo il quale sono **esenti da Iva** le **prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona**, oltre che dagli esercenti una **professione sanitaria** o un'arte ausiliaria, dalle professioni sanitarie indicate all'**articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie**, approvato con **R.D. 1265/1934** e successive modificazioni.

In particolare si tratta dei seguenti **soggetti**:

- **esercenti le professioni di biologo e psicologo**;
- **esercenti la professione sanitaria di odontoiatra** di cui alla **409/1985**;
- **operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29.03.2001** che eseguono una prestazione

Con riferimento all'ultimo decreto citato (**D.M. 29.03.2001**), lo stesso definisce le figure professionali che di seguito elenchiamo in forma di **rappresentazione schematica**.

PROFESSIONI SANITARIE	FIGURE PROFESSIONALI
Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica	a) infermiere; b) ostetrica/o; c) infermiere pediatrico.
Professioni sanitarie riabilitative	a) podologo; b) fisioterapista; c) logopedista; d) ortottista - assistente di oftalmologia; e) terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; f) tecnico della riabilitazione psichiatrica; g) terapeuta occupazionale; h) educatore professionale.
Professioni tecnico sanitarie	<u>1.1 area tecnico - diagnostica:</u> a) tecnico audiometrista; b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica; c) tecnico sanitario di radiologia medica; d) tecnico di neurofisiopatologia. <u>1.2 area tecnico - assistenziale:</u> a) tecnico ortopedico; b) tecnico audioprotesista; c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; d) igienista dentale; e) dietista.
Professioni tecniche della prevenzione	a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; b) assistente sanitario.

Vi sono poi anche prestazioni, comunque **rientranti nell'ambito sanitario**, che, al contrario, vanno gestite in **regime di imponibilità** ai fini iva quali ad **esempio**: le prestazioni per corsi di formazione, i **certificati legali** fatti alle assicurazioni, le prestazioni non rivolte alla persona, come quelle rese da medici veterinari, le **consulenze medico-legali** riguardanti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra, le prestazioni di medici legali come **consulenti tecnici** quando devono quantificare il danno nelle controversie legali, o per quantificare premi assicurativi, le **prestazioni rese da chiropratici** (su queste ultime figure la disciplina è ad oggi piuttosto controversa). Vale poi la pena osservare come **non tutte** le **prestazioni sanitarie** godano dell'**esenzione** in quanto, per le ipotesi definite dall'[articolo 10, punto 18, D.P.R. 633/1972](#), tale trattamento è limitato alle **prestazioni sanitarie** il cui scopo principale è quello di **tutelare, mantenere o ristabilire** la salute delle persone e ha **carattere oggettivo**, essendo correlato alla **natura sanitaria delle prestazioni**.

Si tratta quindi di capire se il richiamo alle "**prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche**", effettuato dall'[articolo 9-bis, comma 2, D.L. 135/2018](#) convertito nella **L. 12/2019**, sia da collegare all'ambito di **esenzione iva** ed alla conseguente detrazione ai fini reddituali delle predette spese, oppure se tale riferimento sia da intendersi in senso più ampio.

Richiamando quanto affermato nella recente [circolare AdE 7/E/2018](#) (riguardante la corretta indicazione, nel **modello Redditi**, di detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta) la **detrazione non spetterebbe in relazione alle seguenti prestazioni**:

- **conservazione delle cellule staminali** del cordone ombelicale ad uso "autologo", cioè

- per future esigenze personali ([risoluzione 155/E/2009](#));
- **circoncisione rituale** non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le **spese per il test del DNA** per il riconoscimento della paternità (**parere Min. Salute 20.10.2016**);
  - prestazioni rese dagli **osteopati**, in quanto l'osteopata non è annoverabile fra le professioni sanitarie riconosciute ([circolare 11/E/2014](#), **risposta 2.1**);
  - prestazioni rese dai **pedagogisti**, in quanto quella del pedagogo non può essere considerata una professione sanitaria ([circolare 3/E/2016](#), **risposta 1.2**);
  - prestazioni di **massofisioterapia** rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999, anche in presenza di prescrizione medica;
  - trattamenti di **haloterapia** (o Grotte di sale) in attesa che il Ministero della Salute svolga specifici approfondimenti ([circolare 3/E/2016](#), **risposta 1.1**);
  - acquisto e realizzazione di una **piscina**, ancorché utilizzata per **scopi terapeutici (idrokinestoterapia)**, considerato che l'agevolazione interessa il trattamento sanitario e non anche la realizzazione o l'acquisto delle strutture nelle quali il trattamento può essere svolto ([circolare 20/E/2011](#), **risposta 4.2**);
  - frequenza di **corsi in palestra anche se accompagnate da una prescrizione medica** ([circolare 19/E/2012](#) **risposta 2.3**).

Se venisse quindi **confermata l'identità** dell'ambito applicativo nella nuova disposizione con quella delle **operazioni esenti che conferiscono il diritto alla detrazione in dichiarazione dei redditi**, ne dovremmo concludere che **per le operazioni da ultimo richiamate**, vi sarebbe, dallo scorso 1° gennaio 2019, l'**obbligo di fatturazione elettronica**, non operando quindi il **divieto** imposto dalla disposizione recentemente emanata.

È evidente come sul punto sia necessario un **rapido intervento chiarificatore** da parte dell'Agenzia delle entrate.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**FATTURAZIONE ELETTRONICA, ADEMPIMENTI DIGITALI E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLO STUDIO**

Scopri le sedi in programmazione >

## ACCERTAMENTO

---

### ***Il grave scostamento in materia di studi di settore***

di Angelo Ginex

Come ormai noto, l'accertamento mediante **studi di settore** si avvia verso il tramonto normativo, essendo stato soppiantato dal varo degli **indici sintetici di affidabilità**.

Gli studi di settore, infatti, si **esauriranno** allo scadere del termine di decadenza previsto per l'ultimo periodo d'imposta di applicazione, il 2017, come stabilito dall'[articolo 9-bis, comma 18, D.L. 50/2017](#).

Ciononostante, il Supremo Consesso si è ultimamente pronunciato, peraltro in maniera ambivalente, in merito al presupposto del **grave scostamento tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati** e quelli **risultanti dagli studi**, richiesto dall'[articolo 10 L. 146/1998](#) e richiamante l'[articolo 62-sexies D.L. 331/1993](#).

In particolare, nella **prima** e più datata [ordinanza n. 5224 del 21.02.2019](#), è stato sancito che, in tema di accertamento mediante **studi di settore**, gli **avvisi di accertamento** notificati a partire dal periodo d'imposta 2007 possono essere **fondati sul mero divario** tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dagli studi, atteso il superamento del requisito delle **gravi incongruenze**, di cui all'[articolo 10](#) citato, prodotto dall'[articolo 1, comma 23, L. 296/2006](#).

Detta ultima disposizione sarebbe stata, infatti, ritenuta dai Supremi giudici non una norma di natura interpretativa, bensì una **norma di portata innovativa**, come tale **insuscettibile di produrre effetti retroattivi** (Cfr., Cass., sentenza n. 26481/2014).

Sennonché, come altresì precisato dai giudici di vertice nel caso di specie, **lo scostamento** dagli studi di settore concretamente evidenziato e **pari all'8,8 per cento è in ogni caso idoneo ad integrare il requisito di gravità** già identificato dalla Corte di Cassazione nella misura superiore ai 7 punti percentuali (Cfr., Cass., sentenza n. 20414/2014).

Nella **seconda** e più recente pronuncia [n. 5327 del 22.02.2019](#), invece, i giudici di legittimità hanno offerto una **soluzione più ragionata** e decisamente più **conforme** al principio della **capacità contributiva**, declinato nell'[articolo 53 Cost.](#), oltre che agli enunciati esposti dalle **Sezioni Unite** nelle **sentenze gemelle nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 2009**.

Nella specie, essi, dopo aver ribadito che la procedura di accertamento mediante studi di settore costituisce uno **strumento ulteriore** rispetto all'accertamento di cui all'[articolo 39 D.P.R. 600/1973](#), in quanto indipendente dall'analisi dei risultati delle scritture contabili,

hanno chiarito che detta visione non è stata intaccata dall'[articolo 10 L. 146/1998](#).

**Detta norma di carattere speciale**, infatti, pur non richiamando espressamente il requisito della gravità dello scostamento atto a giustificare il ricorso agli studi di settore, in quanto non recante disciplina specifica della fattispecie da regolare, **opera un rinvio recettizio all'articolo 62-sexies D.L. 331/1993**, disposizione di carattere generale ed anteriore rispetto ad essa.

Pertanto, in forza di tale rinvio, **l'articolo 62-sexies D.L. 331/1993 è da intendersi assorbito nell'articolo 10 L. 146/1998**, e quindi, al fine di attivare l'accertamento mediante studi di settore, è da ritenersi **perdurante la sussistenza di gravi incongruenze** tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore.

Ciò è, d'altronde, frutto di un approccio costituzionalmente orientato, volto a rapportare gli accertamenti *de quibus* con il principio della capacità contributiva, di cui all'[articolo 53 Cost.](#)

**Ulteriori conferme** provengono, da ultimo, dai numerosi **documenti di prassi** della stessa Amministrazione finanziaria, i quali specificano che: *«i contribuenti che si collocano naturalmente all'interno del cosiddetto intervallo di confidenza, devono, tenuto conto delle predette probabilità, considerarsi generalmente in linea con le risultanze degli studi di settore, in quanto si ritiene che i valori rientranti all'interno del predetto intervallo hanno un'elevata probabilità statistica di costituire il ricavo o compenso fondatamente attribuibile ad un soggetto esercente un'attività avente le caratteristiche previste dallo studio di settore»* (Cfr., [circolare AdE 5/E/2008](#); [circolare AdE 47/E/2008](#)).

In definitiva, pertanto, ogniqualvolta ci si trovi di fronte ad un **accertamento mediante studi di settore** che evidenzia uno **scostamento approssimativamente vicino all'8 per cento**, quale possibile strategia difensiva sarà opportuno **contestare la marginalità dello scostamento** tra i ricavi dichiarati e i paradigmi applicabili in base allo studio di settore appropriato, e dunque **la carenza della grave incongruenza** richiesta dalla disciplina positiva.



Master di specializzazione

**DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

Scopri le sedi in programmazione >

## AGEVOLAZIONI

---

### *Ripartono i finanziamenti agevolati di Ismea*

di Luigi Scappini

A partire dal **20 febbraio 2019** è possibile procedere alla **presentazione** delle **domande** di **finanziamento** agevolato presso **Ismea**.

Come noto, per effetto di quanto previsto con **decreto** Mipaaf del **12 ottobre 2017**, Ismea può procedere all'erogazione di finanziamenti agevolati; la **dotazione finanziaria** destinata a finanziare i progetti ammonta a **100 milioni** di euro.

**Non possono** accedere ai finanziamenti agevolati, in quanto mancanti del **requisito soggettivo**, come peraltro confermato nelle faq disponibili sul sito Ismea, le **ditte individuali** e le **società di persone**, in quanto il bando, come previsto dall'[articolo 3 D.M. 12.10.2017](#), è rivolto **solamente** a:

1. **società di capitali**, anche in forma **cooperativa**, operanti nella **produzione agricola primaria**, nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli ricompresi nell'**Allegato I al TFUE**;
2. **società di capitali**, anche in forma **cooperativa**, che producono **beni** ricompresi nel decreto di cui all'[articolo 32 Tuir](#) e
3. **società di capitali, partecipate** per almeno il **51%** da **imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente** e loro consorzi e/p **OP**, ovvero **cooperative con compagine sociale** rappresentata sempre per la **maggioranza da imprenditori agricoli**, che operano nella **distribuzione** e nella **logistica** dei **prodotti** ricompresi sempre nell'**Allegato I, TFUE**.

In ragione di ciò, il bando è rivolto a **soggetti** che operano non solo nella **produzione agricola primaria**, ma anche nella **trasformazione e/o commercializzazione** di **prodotti agricoli**:

- ricompresi nell'**Allegato I del TFUE** e
- derivanti dalle **attività connesse** di manipolazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione e conservazione di cui alla [lett. c\), dell'articolo 32, comma 2, Tuir](#).

Inoltre, le società devono essere **iscritte** al **Registro delle Imprese**, essere **in regola** con gli **obblighi contributivi** e le altre regolamentazioni e non aver fruito in passato di aiuti comunitari illegittimi e/o incompatibili.

Gli **interventi finanziabili**, che devono avere un taglio compreso tra i **2 e i 20 milioni di euro**



devono essere riconducibili a:

1. investimenti in **attivi materiali** e **immateriali** connessi alla **produzione agricola primaria**;
2. investimenti per la **trasformazione** dei **prodotti agricoli**, intesa quale qualsiasi trattamento a condizione che non ne modifichi la natura agricola, e la relativa **commercializzazione**;
3. investimenti aventi a oggetto **beni** ricompresi nel decreto di cui all'[articolo 32, comma 2, lett. c\), Tuir](#) e
4. investimenti per la **produzione** e la **logistica**, anche su piattaforma informatica, dei prodotti di cui all'**Allegato I, TFUE**.

Le **faq** chiariscono che, in ipotesi di una domanda di **finanziamento** a **parziale copertura** dell'investimento effettuato, fermo restando che **per tutti gli investimenti programmati** deve essere fornita la **documentazione tecnica** necessaria per attestare **coerenza** e **congruità tecnica nonché economica**, i **preventivi** si rendono necessari per la **sola parte finanziata**.

È necessario presentare garanzie che coprano il **120%** del **finanziamento** concesso, costituite, alternativamente, da **beni immobili**, **garanzie ipotecarie** sui **beni** oggetto dello stesso **finanziamento** o su altri beni, nonché **fideiussioni** a prima richiesta. In caso di **ipoteca garantita da immobili**, la connessa **relazione notarile ventennale** aggiornata deve essere fornita solo in un **secondo momento**, ad **avvenuto accesso** alle agevolazioni.

Il **finanziamento** erogato sconta un **tasso** comunque **non inferiore** allo **0,5%** e ha una **durata** massima di **15 anni** con un massimo di 5 di preammortamento.

Le **domande**, come detto, possono essere presentate a decorrere dallo scorso **20 febbraio** e nel termine ultimo del **20 maggio 2019**.

Ogni soggetto può presentare un massimo di **una domanda** di finanziamento; in caso di presentazione di un **numero maggiore**, automaticamente **tutte le domande saranno scartate**.

Ismea, successivamente alla ricezione, avvierà un'**attività valutativa** al termine della quale, una volta acquisita l'informazione antimafia, procederà alla pubblicazione della **graduatoria finale** delle **domande ammesse al finanziamento**, che sarà pubblicata sul sito istituzionale e avrà una **validità** di **18 mesi**.

Si ricorda che la **graduatoria** segue l'**ordine cronologico** di **presentazione** delle domande.

L'erogazione del finanziamento concesso avverrà in un numero **massimo** di **5 SAL**, ciascuno di **importo minimo** pari al **10%** dell'investimento complessivo e **massimo** del **50%**.

L'**ultimo** SAL non può avere un valore inferiore al **30%**.



Master di specializzazione

## L'AZIENDA VITIVINICOLA: GESTIONE, CONTROLLO E FISCALITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## ACCERTAMENTO

---

### ***Il canone allineato ai valori OMI disapplica la disciplina delle comodo***

di **Alessandro Bonuzzi**

In ogni periodo d'imposta le **società commerciali**, nonché le **stabili organizzazioni** di soggetti non residenti, devono preoccuparsi di non ricadere nella disciplina delle **società di comodo**, la quale rappresenta, soprattutto nel caso in cui tra le attività patrimoniali siano presenti **immobili**, una vera e propria "spada di Damocle".

Il tema è stato oggetto della [risposta all'istanza di interpello n. 68 del 20 febbraio 2019](#) nell'ambito della quale l'Agenzia delle entrate è giunta a una conclusione di particolare interesse. A parere del Fisco, infatti, il **canone di locazione** allineato a quello desumibile dall'**OMI** (Osservatorio del Mercato Immobiliare) consente, alle società che non superano il **test di operatività**, di **disapplicare** la disciplina delle **società di comodo**.

La vicenda trae origine da un **interpello probatorio** presentato da una società beneficiaria di una doppia scissione per effetto della quale le vengono attribuiti i **patrimoni immobiliari** strumentali delle due società "**sorelle**" per motivi di riorganizzazione aziendale.

Una volta ricevuti gli immobili la beneficiaria è intenzionata a concederli in locazione, a **valori di mercato**, alle società scisse. In particolare, l'istante rende noto che gli importi delle locazioni di entrambi i rami immobiliari sono individuati all'interno del **range dei valori OMI** e parametrati ai metri quadrati degli immobili interessati; tuttavia, siffatti valori **non sono sufficienti** a consentire il **superamento del test di operatività**. Pertanto, la società beneficiaria sarebbe destinata a ricadere nella disciplina delle società di comodo.

Da qui l'esigenza di presentare interpello probatorio proprio al fine di chiedere al Fisco se, per il **periodo d'imposta 2019**, l'allineamento ai valori OMI costituisce di per sé una **situazione oggettiva non suscettibile di valutazione soggettive** in grado di disapplicare il regime di cui all'[articolo 30 L. 724/1994](#).

Va, infatti, ricordato che il **comma 4-bis** di tale articolo prevede che "*In presenza di **oggettive situazioni** che hanno reso **impossibile il conseguimento** dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata **può** interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente*".

In passato, con riferimento alle **società immobiliari**, ma la conclusione non può che valere in senso generale, l'Agenzia ha riconosciuto la possibilità di **disapplicare la normativa sulle società di comodo** con la dimostrazione dell'**impossibilità** di praticare **canoni di locazione sufficienti** per superare il *test* di operatività, ovvero per conseguire un reddito effettivo superiore a quello minimo presunto.

Ciò accade, ad esempio, nei casi in cui i canoni dichiarati siano **almeno pari** a quelli di **mercato**, determinabili ai sensi dell'[articolo 9 Tuir](#) ([circolare 5/E/2007](#)).

Per la determinazione del valore di mercato dei canoni di locazione è stato chiarito che si può fare riferimento ai **valori riportati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare** ([circolare 25/E/2007](#)).

Alla luce di tali indirizzi, l'Agenzia, in relazione al caso oggetto della [Riposta n. 68/2019](#), ha fornito **parere positivo** all'istanza del contribuente. Di talché, l'appiattimento dei canoni di locazione alle quotazioni OMI consente alla società beneficiaria dei comparti immobiliari di **disapplicare** il regime delle comode.

Infine, il documento di prassi precisa che, siccome il caso riguarda il **periodo d'imposta 2019**, assumono rilevanza le **quotazioni OMI** relative agli **anni 2018 e 2019**.



Seminario di specializzazione

**IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO:  
REGOLE GENERALI E ASPETTI PRATICI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## DICHIARAZIONI

---

### ***Il quadro AC del modello Redditi PF***

di **Luca Mambrin**

Il **quadro AC** del modello **Redditi PF 2019** deve essere utilizzato dagli **amministratori di condominio**, in carica al **31 dicembre 2018**, per:

1. effettuare la **comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria** dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori ([articolo 7, comma 8- bis, D.P.R. 605/1973](#));
2. effettuare la **comunicazione dei dati identificativi del condominio** oggetto di **interventi di recupero del patrimonio edilizio** realizzati sulle parti comuni condominiali.

Con riferimento al primo degli adempimenti richiamati, giova di essere ricordato che, tra i fornitori del condominio devono essere ricompresi anche gli altri condomini, supercondomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato **abbia corrisposto nell'anno somme superiori a € 258,23** a qualsiasi titolo.

**Non sono oggetto di comunicazione nel quadro AC:**

- i dati relativi alle **forniture di acqua, energia elettrica e gas**;
- i dati relativi **agli acquisti di beni e servizi** effettuati nell'anno solare, che risultino, al lordo dell'Iva, **non superiori complessivamente ad € 258,23 per singolo fornitore**;
- i dati relativi alle **forniture di servizi** che hanno comportato a carico del condominio il **pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte** come ad esempio la **ritenuta del 20%** cui sono assoggettati i corrispettivi per le attività di lavoro autonomo anche occasionale o la **ritenuta del 4%** da applicare a prestazioni su contratti di appalto di opere e servizi. Tali compensi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella **dichiarazione dei sostituti d'imposta** che il condominio sarà obbligato a presentare per **l'anno 2018**.

Con riferimento, invece, al **secondo** degli adempimenti richiamati (**comunicazione dei dati identificativi del condominio** oggetto di **interventi di recupero del patrimonio edilizio**), il **D.L. 70/2011**, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha **eliminato** l'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d'imposta per le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia.

In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella **dichiarazione dei redditi**:

- **i dati catastali identificativi dell'immobile;**
- **gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.**

In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali **nell'anno 2018 sono state sostenute spese** che danno diritto alla detrazione, l'amministratore di condominio indica nel **quadro AC** i **dati catastali identificativi del condominio** sul quale sono stati effettuati i lavori.

Come precisato nella [circolare 3/E/2016](#) i contribuenti possono beneficiare della detrazione per le spese relative agli interventi edilizi e di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di **un condominio minimo** indicando, nella propria dichiarazione dei redditi, il **codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico in luogo del codice fiscale del condominio**.

Si ricorda poi che per tali tipologie di interventi è prevista l'applicazione di una **ritenuta d'acconto ai beneficiari dei bonifici bancari e postali** effettuati dai contribuenti per ottenere le detrazioni d'imposta (bonifici relativi ad interventi di recupero edilizio o risparmio energetico), pari all'**8%**.

Nella [risoluzione 67/E/2018](#) l'Agenzia delle entrate ha chiarito che **può non essere compilata la sezione III del quadro AC**, contenente i dati relativi ai **fornitori e agli acquisti di beni e servizi**, nelle ipotesi **in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all'impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio**.

Dato che tali somme sono soggette a **ritenuta alla fonte a titolo di acconto** dell'imposta sui redditi da parte degli intermediari (banche e Poste Italiane Spa) e, pertanto, sono **già esposte nella dichiarazione dei sostituti d'imposta** – modello 770 – quadro SY – sezione III, l'Agenzia ritiene che tale ipotesi possa rientrare nel **caso di esonero** previsto dall'[articolo 1, comma 2, punto b\), D.M. 12.11.1998](#), che **esclude** dall'obbligo di comunicazione i dati relativi alle **forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte**.

I dati contenuti nei **bonifici** relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su cui vengono applicate le ritenute d'acconto da parte degli intermediari sono, inoltre, già comunicati all'Amministrazione finanziaria tramite il **flusso telematico** *"Bonifici per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici"*.

L' **obbligo di compilazione del quadro AC** sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con **non più di otto condomini**.

Per quanto riguarda infine le **modalità di presentazione del quadro AC**:

- se l'amministratore di condominio è esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi deve presentare il **quadro AC** unitamente **al frontespizio del**

**modello Redditi 2019** con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo modello.

- se l'amministratore trasmette il **modello Redditi 2019** presenta il quadro AC unitamente al modello Redditi 2019;
- se l'amministratore presenta il **modello 730/2019**, allora trasmette il **quadro K** unitamente al modello 730 barrando l'apposita casella nel frontespizio.

In presenza di **più condomini amministrati** dal medesimo amministratore devono essere compilati distinti **quadri AC per ciascun condominio**.

Master di specializzazione

# LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

Scopri le sedi in programmazione >